



## Disposizioni urgenti in materia economico-sociale D.L. 154/2015 / A.C. 3340

Dossier n° 156 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
28 ottobre 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3340
D.L.	154/2015
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
emanazione:	1 ottobre 2015
pubblicazione in G.U.:	1 ottobre 2015
presentazione:	1 ottobre 2015
assegnazione:	1 ottobre 2015
scadenza:	29 novembre 2015
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

L'**articolo 1** è volto al finanziamento del **Piano** straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma **#scuole belle**), attivando nel complesso **110 milioni** di euro, di cui **100 milioni** per il **2015** e **10 milioni** di euro per il **2016**.

Il finanziamento degli interventi del Piano viene garantita dall'articolo in esame disponendo:

a) l'immediato **utilizzo** di risorse, pari a **50 milioni** di euro per il **2015** e a **10 milioni di euro** per il **2016**, "già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015" a valere sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione** – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il **ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici**.

b) una **nuova autorizzazione legislativa** di spesa, pari a **50 milioni di euro** per il **2015**, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del **Fondo sociale per l'occupazione e la formazione**.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato l'**articolo 1-bis** che (modificando l'art. 26, co. 12 del d. lgs. 150/2015) prevede che l'applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 riguardi i progetti di attività e lavori socialmente utili **in corso alla data di adozione della convenzione** stipulata dalle regioni e dalle province autonome con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio (anzichè in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. 150/2015).

Si ricorda, che il d. lgs. 468/1997, cui fa riferimento sia il nuovo art. 1-bis sia la disposizione oggetto di novella è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 34, [d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#), a decorrere dal 24 settembre 2015 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 dello stesso [d. lgs. 150/2015](#)). Riguardo agli articoli 7 e 8 del d. lgs. 468/1997, peraltro, il comma 12 – oggetto di modifica con l'articolo in commento per quanto riguarda la definizione dell'ambito temporale – specifica che questi continuano a trovare applicazione relativamente ai progetti di attività e lavori socialmente utili in corso.

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi-bis), consentendo una **proroga** del termine di esecuzione del **programma di cessione dei complessi aziendali**.

La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito un nuovo **comma 1-bis** all'art. 2 che prevede che, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, **sottoposte al regime di amministrazione straordinaria**, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è **verificata alla data del 1° gennaio 2016**.

Tale previsione è dettata ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il quale dispone che l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni, avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico ivi previsto almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a determinate condizioni (stabilite dalle lettere a) e b) del citato comma 2).

L'**articolo 3** è volto a stabilire una **riduzione degli obiettivi** finanziari del **patto di stabilità** interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che ha colpito i territori delle province di **Piacenza e Parma**.

In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto per un importo complessivo di **14,179 milioni di euro**, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi:

- **4 milioni** di euro per la provincia di **Parma**,
- **6,5 milioni** di euro per la provincia di **Piacenza**,
- **3,679 milioni** di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabelle A allegata al decreto-legge in esame.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito un nuovo **comma 1-bis all'art. 3** volto a prevedere – con riguardo all'anno 2015 – che non sono considerate nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le **spese sostenute** dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per **far fronte ai danni causati da eventi calamitosi** verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato **deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima** della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Viene precisato che l'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1.

A tal fine è stabilito che, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli enti locali comunicano, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le suddette spese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015, sono individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa. Viene specificato che, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste

L'**articolo 4** reca la consueta formula che dispone sia la immediata entrata in vigore del decreto-legge, a partire dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* avvenuta contestualmente alla sua emanazione il **1° ottobre 2015**, sia la sua trasmissione alle Camere per la conversione in legge.

## Relazioni allegare o richieste

Al provvedimento sono allegare la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'Analisi di impatto di regolamentazione (AIR) e l'Analisi tecnico normativa (ATN).

## Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione all'articolo 2 (recante misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), si segnala che la Commissione Attività produttive della Camera ha recentemente avviato l'esame di una proposta di legge volta ad una complessiva riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 865, Abrignani).

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo l'ATN, l'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità ed urgenza, nasce dall'esigenza di dettare norme immediatamente operative in materia economico-sociale concernenti il decoro e la funzionalità degli edifici scolastici, i programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e interventi finanziari in zone colpite da eventi calamitosi.

In particolare, per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 1, la scelta di intervenire in materia attraverso un decreto-legge è derivata dalla necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a risolvere le problematiche legate in particolare alle situazioni di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione, proprio in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico e alla difficoltà di occupazione dei lavoratori socialmente utili, legata anche alla problematica della loro stabilizzazione.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la norma interviene per evitare la conversione in fallimento di molteplici procedure di amministrazione straordinaria che operano in situazione di equilibrio economico o redditività ma hanno bisogno di più tempo per ricollocarsi sul mercato.

Per l'articolo 3, la misura in questione è imposta da urgenze finanziarie.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» ed «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. nonché, riguardo a taluni profili, alle materie «coordinamento della finanza pubblica», «istruzione» e «governo del territorio», spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in base all'articolo 117, terzo comma, Cost.